

**DELIBERAZIONE 26 SETTEMBRE 2019**

**388/2019/E/EEL**

**DECISIONE DEL RECLAMO PRESENTATO DA S.E.V.A. S.R.L. NEI CONFRONTI DI E-DISTRIBUZIONE S.P.A., RELATIVO ALLA PRATICA DI CONNESSIONE CON CODICE DI RINTRACCIABILITÀ 134719930**

**L'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA  
RETI E AMBIENTE**

Nella 1080<sup>a</sup> bis riunione del 26 settembre 2019

**VISTI:**

- la direttiva 2009/28/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009;
- la direttiva 2009/72/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009;
- la legge 14 novembre 1995, n. 481;
- il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79;
- il decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 e, in particolare, l'art. 14, comma 2, lett. f-ter);
- il decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28;
- il decreto legislativo 1° giugno 2011, n. 93 e, segnatamente, l'articolo 44, commi 1, 2 e 3;
- la deliberazione dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito: Autorità) 23 luglio 2008, ARG/elt 99/08 e, in particolare, l'Allegato A, recante il "Testo Integrato delle Connessioni Attive" (di seguito: TICA);
- la deliberazione dell'Autorità 18 maggio 2012, 188/2012/E/com e, in particolare, l'Allegato A, recante la "Disciplina per la trattazione dei reclami presentati da operatori contro un gestore di un sistema di trasmissione, di trasporto, di stoccaggio, di un sistema GNL o di distribuzione (articolo 44, comma 1 e 2, del D.Lgs. 93/11)" (di seguito: Disciplina o deliberazione 188/2012/E/com);
- la deliberazione dell'Autorità 12 giugno 2014, 270/2014/A;
- la determinazione del Direttore della Direzione Affari Generali e Risorse dell'Autorità 10 luglio 2018, 177/DAGR/2018;
- il vigente assetto organizzativo dell'Autorità;
- la nota del 5 marzo 2018 (prot. Autorità 7693) con cui il Direttore della Direzione Advocacy Consumatori e Utenti ha delegato il Responsabile

dell'Unità Arbitrati e Decisioni Controversie allo svolgimento della funzione di responsabile del procedimento ai sensi della deliberazione 188/2012/E/com.

**FATTO:**

1. In data 17 luglio 2017 (prot. Autorità 24208 del 18 luglio 2017), S.E.V.A. S.r.l. (di seguito: reclamante), ha presentato all'Autorità un reclamo ai sensi della deliberazione 188/2012/E/com, contestando a e-distribuzione S.p.a. (di seguito: gestore o e-distribuzione), la soluzione tecnica minima di connessione alla rete di un impianto di produzione di energia elettrica, alimentato da fonte rinnovabile, elaborata nel preventivo identificato dal codice di rintracciabilità 134719930;
2. con nota del 31 agosto 2017 (prot. Autorità 28341 del 1° settembre 2017), il gestore ha presentato la propria memoria in merito al reclamo;
3. con nota del 19 settembre 2017 (prot. Autorità 30404 del 20 settembre 2017), il reclamante ha replicato alla memoria del gestore;
4. in data 20 settembre 2017 (prot. 30459), l'Autorità ha comunicato alle parti l'avvio del procedimento di trattazione del reclamo;
5. in data 6 ottobre 2017 (prot. 32656), l'Autorità ha inviato al gestore una prima richiesta di informazioni, alla quale è stato dato riscontro in data 16 ottobre 2017 (prot. Autorità 33920 del 17 ottobre 2017);
6. con nota del 31 ottobre 2017 (prot. Autorità 35757 del 2 novembre 2017), il reclamante ha trasmesso le proprie osservazioni alla risposta del gestore;
7. in data 6 novembre 2017 (prot. Autorità 36274 del 7 novembre 2017), il gestore ha replicato alle osservazioni del reclamante;
8. con nota dell'8 aprile 2019 (prot. 9111), l'Autorità ha inviato al gestore una seconda richiesta di informazioni a e-distribuzione, riscontrata dal gestore in data 18 aprile 2019 (prot. Autorità 10311 del 19 aprile 2019);
9. in data 28 agosto 2019 la Direzione Accountability e Enforcement dell'Autorità ha formulato il proprio parere tecnico, ai sensi dell'articolo 5, comma 2, della Disciplina.

**QUADRO NORMATIVO:**

10. Ai fini della risoluzione della presente controversia rilevano le seguenti disposizioni del TICA:
  - a) l'articolo 1, comma 1, lettera jj), che definisce la *“soluzione tecnica minima per la connessione”* come la *“soluzione per la connessione, elaborata dal gestore di rete in seguito ad una richiesta di connessione, necessaria e sufficiente a soddisfare la predetta richiesta, tenendo conto delle peculiarità del territorio interessato dalla connessione e compatibilmente con i criteri di dimensionamento per intervalli standardizzati dei componenti adottati dal gestore della rete a cui la connessione si riferisce”*;
  - b) l'articolo 7, comma 3, lettera b), che impone al gestore di elaborare, nel preventivo di connessione, una *“soluzione tecnica minima per la connessione”*, secondo la

definizione contenuta nel citato articolo 1 del TICA, ed in virtù dei criteri indicati dall'art. 7, comma 3, lett. b) e dall'articolo 8 del medesimo TICA.

#### QUADRO FATTUALE:

11. In data 3 novembre 2016, il reclamante presentava al gestore una domanda di connessione alla rete elettrica finalizzata alla realizzazione di un impianto di produzione di energia elettrica da fonte eolica, di potenza pari a 1.000 kW, da installare nel comune di Polia (VV);
12. in data 9 gennaio 2017, il gestore inviava al reclamante il preventivo di connessione, identificato dal codice di rintracciabilità 134719930, nel quale era indicata una soluzione tecnica di connessione in derivazione sulla linea MT Filadelfia, tra il nodo [DQ10-4-002410] ed il nodo [DQ10-3-022675], con realizzazione di 4 km di linea MT aerea in cavo elicord da 35 mmq;
13. in data 5 giugno 2017, il reclamante presentava al gestore una richiesta di modifica del preventivo, ai sensi dell'articolo 7, comma 5, del TICA, indicando un punto di connessione alla rete esistente in corrispondenza del nodo cabina CASMEZ FILAD sulla linea MT a 20 kV GITTO;
14. in data 6 giugno 2017, e -distribuzione inviava al reclamante un nuovo preventivo di connessione – recante il medesimo codice di rintracciabilità del precedente - nel quale dichiarava che: *«Dai calcoli di LF effettuati, nel punto della rete esistente indicato dal produttore il valore della potenza in immissione disponibile è zero per problematiche dovute a scostamenti oltre i limiti imposti dei parametri di funzionamento della rete»* e, pertanto, indicava la stessa soluzione tecnica di connessione del precedente preventivo;
15. in data 5 luglio 2017, il reclamante contestava la risposta del gestore, chiedendogli *«di esplicitare quali siano i parametri e quali sarebbero i valori raggiunti da tali parametri a seguito della realizzazione dell'impianto»*, e individuando due soluzioni tecniche di connessione che *«risultano essere economicamente meno onerose e necessitano di realizzazione di minori infrastrutture rispetto alla soluzione proposta da E-Distribuzione»*;
16. in data 16 luglio 2017, il gestore rispondeva al reclamante che: *«In merito ai chiarimenti richiesti sulla STMG di connessione, premesso che in corrispondenza del punto di connessione alla rete esistente indicato in domanda quale cabina CASMEZ FILAD avete già in corso una vostra richiesta di connessione per un impianto da 500 KW, la soluzione di connessione riportata per l'impianto in oggetto, rappresenta soluzione di minimo tecnico per la connessione dell'intera potenza in immissione dell'impianto di produzione e nel contempo soluzione atta a garantire che il funzionamento in parallelo di tutti i generatori non comporti variazioni di tensione oltre i limiti stabiliti dalla EN50160 per tutti i Clienti e generatori allacciati alla medesima rete MT e alla rete BT sottesa»*.

#### **ARGOMENTAZIONI DEL RECLAMANTE:**

17. Il reclamante evidenzia come il gestore abbia omesso di indicare le caratteristiche della rete MT oggetto della verifica, oltreché i calcoli che hanno portato a respingere la richiesta di modifica del preventivo;
18. ad avviso del reclamante: *«il valore di verifica imposto, pari al 5% della variazione di tensione [...], non risulta derivare da alcuna norma, ma è stato arbitrariamente scelto dal distributore. L'arbitrarietà e la ristrettezza di tale valore è in assoluta contraddizione con il principio generale di massima diffusione delle fonti di energia rinnovabile di cui alle direttive europee n. 2001/77/CE e n. 2009/28/CE e all'articolo 12 del D.lgs. n.387 del 2003»;*
19. inoltre, il reclamante ritiene che la soluzione di connessione indicata dal gestore, nei preventivi del 9 gennaio 2017 e del 6 giugno 2017, non è la “soluzione tecnica minima possibile” prescritta dall'articolo 1, comma 1, lettera jj), del TICA;
20. secondo il reclamante, infatti, vi sarebbero due soluzioni di connessione alternative meno onerose. In particolare:
  - a) nel caso in cui la problematica riguardi la linea Gitto, il potenziamento della linea stessa;
  - b) nel caso in cui la problematica riguardi la dorsale Polia-Filadelfia, il potenziamento della dorsale stessa, tra il punto di raccordo con la linea Gitto e il punto di connessione dell'impianto di produzione.
21. Pertanto, il reclamante chiede che l'Autorità verifichi la correttezza della STMG indicata dal gestore, e che imponga a quest'ultimo la modifica del preventivo, qualora le proposte da esso avanzate fossero realizzabili.

#### **ARGOMENTAZIONI DEL GESTORE:**

22. Il gestore sostiene di aver sempre fornito al reclamante la soluzione tecnica minima di connessione, stante la situazione di saturazione della rete al momento della predisposizione dei preventivi;
23. secondo il gestore, *“la soluzione tecnica di connessione fornita era l'unica tecnicamente possibile. Né poteva procedersi con il potenziamento di alcuni tratti della linea MT GITTO in quanto comunque tale potenziamento non avrebbe consentito l'inserimento dell'impianto della società Seva. Invero sarebbe stato necessario procedere con la ricostruzione dell'intera tale rete. Rispetto a tale intervento la soluzione di connessione individuata nel preventivo contestato risultava essere quella di minimo tecnico”*. Di conseguenza il gestore chiede che il reclamo sia respinto.

#### **VALUTAZIONE DEL RECLAMO:**

24. In via preliminare, si rileva che la controversia, oggetto del reclamo *de quo*, riguarda la soluzione tecnica per la connessione alla rete elettrica dell'impianto di produzione del reclamante, elaborata dal gestore nel preventivo del 6 giugno 2017. Più in

- particolare, tale soluzione prevedeva la realizzazione di una nuova cabina di consegna collegata in antenna con organo di manovra lungo linea MT esistente FILADELFIA e di 4 km di linea MT aerea in cavo elicord da 35 mm<sup>2</sup>.
25. Il gestore, contrariamente a quanto afferma il reclamante, ritiene che la soluzione tecnica indicata nel sopracitato preventivo sia la “*soluzione tecnica minima per la connessione*” prevista dal TICA.
  26. Ciò premesso, ai fini della decisione della presente controversia, si rende necessario, prima di entrare nel merito, descrivere sinteticamente le modalità con cui il gestore individua la soluzione tecnica minima di connessione (cd. al minimo tecnico) relativa ad un impianto di produzione, per il quale ha ricevuto la richiesta di allacciamento alla rete.
  27. In particolare, per le connessioni in MT, e-distribuzione utilizza un apposito *software* (denominato SPIRA) che simula il comportamento statico della rete di distribuzione tramite un modello della stessa; il modello rappresenta i principali elementi di rete (linee e cabine), le utenze attive e passive esistenti, nonché gli impianti in corso di realizzazione (c.d. preventivi in sviluppo).
  28. Tale *software* simula, in diversi scenari di produzione e di carico, le condizioni della rete che si verificherebbero per effetto della connessione del nuovo impianto di produzione. Nel caso, come quello in esame, in cui il produttore si è avvalso della facoltà – prevista dall’articolo 6, comma 4, del TICA – di “*indicare nella richiesta di connessione un punto esistente della rete con obbligo di connessione di terzi al quale il gestore di rete dovrà riferirsi per la determinazione della soluzione per la connessione*”, il gestore avvia le proprie simulazioni ipotizzando di connettere il nuovo impianto in conformità a quanto richiesto dal produttore. Se la prima simulazione evidenzia un superamento dei valori limite di uno o più parametri di rete (variazioni lente, rapide e assolute di tensione, sfruttamento termico dei tratti di rete interessata, correnti di cortocircuito trifase e monofase, correnti di guasto monofase a terra, selettività delle protezioni di media tensione, ecc.), il gestore modifica il punto di inserimento dell’impianto sulla rete e ripete la simulazione dell’impatto dell’impianto di produzione, fino ad ottenere un esito positivo della stessa.
  29. Ciò posto, per la soluzione del reclamo *de quo*, nel corso della complessa istruttoria, si è proceduto, in primo luogo, alla verifica della correttezza delle simulazioni di rete che hanno condotto il gestore a respingere la richiesta del reclamante di connettere il proprio impianto in corrispondenza del nodo cabina CASMEZ FILAD sulla linea MT a 20 kV GITTO, confermando la soluzione tecnica indicata nel precedente preventivo.
  30. Pertanto l’Autorità ha, inizialmente, richiesto al gestore informazioni relative alle configurazioni e ai parametri utilizzati per le simulazioni di inserimento dell’impianto di produzione, nonché la documentazione relativa alle procedure per la connessione degli altri impianti di produzione – in sviluppo e in esercizio – rappresentati dal medesimo gestore nella simulazione di connessione dell’impianto del reclamante.
  31. Dall’analisi della documentazione trasmessa da e-distribuzione è emerso che:

- a) l'impianto di produzione associato alla pratica di connessione T0054753 era entrato in esercizio in data 24 giugno 2011, impegnando una potenza in immissione pari a 195,56 kW, mentre il gestore lo ha rappresentato, negli allegati 10 e 11 alla nota del 16 ottobre 2017, con potenza in immissione pari a 490 kW;
- b) il medesimo impianto di produzione risultava connesso alla linea MT CURINGA e non alla linea GITTO.
32. Successivamente il gestore ha chiarito che il preventivo per la connessione T0054753 «è stato inviato in data 12/03/2010; a tale data il punto di inserimento nella rete esistente più prossimo all'impianto di produzione era il nodo di rete in media tensione coincidente con il Posto di Trasformazione su Palo (PTP) Piluchi, all'epoca connesso sulla linea in media tensione Curinga. In data 15/02/2011, a seguito di un cambio di assetto della rete, tale tratto di linea è stato spostato sulla linea MT Gitto». Pertanto, in occasione della valutazione della richiesta di connessione del reclamante, l'impianto di produzione associato alla pratica T0054753 era connesso alla linea MT GITTO.
33. L'Autorità ha, quindi, richiesto al gestore di elaborare una nuova simulazione di rete (*load flow*), attribuendo la potenza corretta (195,56 kW) all'impianto di produzione associato alla pratica T0054753, e di rendere disponibile il *report* della nuova simulazione.
34. Dal nuovo *report* SPIRA fornito dal gestore in data 18 aprile 2019 (prot. Autorità 10311 del 19 aprile 2019), risultavano, tuttavia, permanere condizioni di criticità della rete, prevalentemente in termini di variazioni assolute di tensione, anche inserendo nel modello di simulazione la potenza in immissione corretta dell'impianto T0054753.
35. L'istruttoria è, dunque, proseguita con l'analisi del suddetto *report* SPIRA, relativo alle modalità operative adoperate dal gestore per valutare l'impatto sulla rete elettrica dell'impianto di produzione.
36. Sono stati, inoltre, esaminati i valori limite della variazione di tensione utilizzati dal gestore per stabilire l'esito negativo di una simulazione. Il gestore ha dichiarato che la propria procedura di verifica prevede il calcolo delle variazioni di tensione sia in regime permanente (variazioni "assolute" e variazioni "lente"), che in regime transitorio (variazioni "rapide"), con una specifica e diversa soglia massima consentita per ciascuna tipologia di variazione. In particolare, il gestore attribuisce esito negativo all'inserimento di un impianto di produzione qualora, dalle verifiche di *load flow*, la tensione rilevata sui nodi MT superiori:
- OMISSIS della tensione nominale di esercizio per le variazioni assolute;
  - OMISSIS della tensione nominale di esercizio per le variazioni rapide;
  - OMISSIS della tensione nominale di esercizio per le variazioni lente.
37. I citati limiti massimi alla variazione della tensione sono stati autonomamente stabiliti dal gestore, con l'obiettivo di evitare che "il funzionamento dei generatori, una volta connessi alla rete elettrica di distribuzione, non comporti variazioni di tensione oltre i limiti stabiliti dalla norma EN 50160 per tutti i Clienti (finali e produttori) allacciati alla rete di distribuzione stessa (sia in media che in bassa tensione), in tutte le condizioni possibili di funzionamento della rete" (si veda la nota

del gestore del 16 ottobre 2017). Ne deriva che, per quanto attiene alla fattispecie oggetto della controversia, sulla base delle risultanze della complessa istruttoria tecnica, non sono emersi elementi che consentano di smentire, con un apprezzabile margine di certezza, gli esiti delle simulazioni di rete effettuate dal gestore. In altri termini, allo stato delle attuali evidenze istruttorie, non appare possibile pervenire ad una valutazione tecnica diversa da quella che ha condotto il gestore a respingere la richiesta del reclamante di connettere il proprio impianto in corrispondenza del nodo cabina CASMEZ FILAD sulla linea MT a 20 kV GITTO.

38. Inoltre, con riferimento alle richiamate proposte alternative di connessione avanzate dal reclamante, appare ragionevole ritenere che le criticità evidenziate dal gestore nel corso della presente istruttoria, attinenti al mantenimento della tensione di rete, anche in ragione del descritto *modus operandi* del distributore, non consentono di smentire, con un apprezzabile grado di certezza, allo stato delle attuali evidenze istruttorie, la posizione di e- distribuzione, circa la non percorribilità anche di tali soluzioni.
39. In conclusione, alla luce delle sopraesposte motivazioni, il reclamo relativo alla pratica di connessione 134719930 non può trovare accoglimento

### **DELIBERA**

1. di respingere, nei termini di cui in motivazione, il reclamo presentato da S.E.V.A. S.r.l. nei confronti di e-distribuzione S.p.a., con riferimento alla pratica di connessione con codice di rintracciabilità 134719930;
2. di pubblicare il presente provvedimento sul sito internet dell'Autorità [www.arera.it](http://www.arera.it), fatte salve le previsioni di cui all'articolo 7, comma 4, della deliberazione 188/2012/E/com.

Avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso dinanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, entro il termine di 60 giorni dalla notifica dello stesso, oppure ricorso straordinario al Capo dello Stato, entro il termine di 120 giorni.

26 settembre 2019

IL PRESIDENTE  
*Stefano Besseghini*